



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: AREA DELLA DIRIGENZA. LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL'AREA - ANNO 2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove**
del mese di **novembre** alle ore **19:00**
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale. Al momento della trattazione del presente punto all'OdG risultano:

			<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1.	Facchini Josehf	Sindaco	X	
2.	Gnutti Claudio	ViceSindaco		X
3.	Facchinetti Lucio	Assessore Anziano	X	
4.	Ferraro Rocco	Assessore	X	
5.	Bugatti Anna	Assessore	X	
6.	Ronchi Giulia	Assessore	X	
		Totale	5	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Di Nardo Francesca**.

Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig. **Facchini Josehf** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare, l'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di BRESCIA

OGGETTO: AREA DELLA DIRIGENZA. LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL'AREA – ANNO 2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in adozione;

Richiamato l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato altresì l'art. 107, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime palese,

d e l i b e r a

di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:

- parere tecnico;
- parere contabile;

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Settore: Affari Generali
Servizio: Risorse Umane
Sindaco: Josehf Facchini
Dirigente Di Nardo Francesca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AREA DELLA DIRIGENZA. LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL'AREA – ANNO 2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- ✓ lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare R.V. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare R.V. 55 del 29/09/2022;
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 51 del 30/11/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- ✓ la delibera di C.C. n. 60 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;
- ✓ la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2023 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- ✓ la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 13 febbraio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2024/2026;

Premesso che:

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area dirigenziale delle funzioni locali del 17.12.2020, stabilisce che la struttura della retribuzione della dirigenza si compone di: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianità ove acquisita; 3) retribuzione di posizione; 4) retribuzione di risultato ove spettante.

Evidenziato che in data 16.07.2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021, il quale all'articolo 39 stabilisce gli incrementi da applicare stabilmente alle risorse del Fondo di cui all'articolo 57 del C.C.N.L. 17.12.2020, pari allo 0,46% a decorrere dal 01.01.2020 e al 2,01% a decorrere dal 01.01.2021, da calcolarsi sul monte salari 2018 relativo al personale dirigente. Dette risorse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'articolo 37, commi 4 e 5 e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato;

Richiamati in merito:

Il parere ARAN AFL 89, secondo cui: La disciplina prevista dall'art. 37, c. 4, CCNL 16.07.2024 relativo all'Area delle Funzioni locali prevede espressamente che: "4. L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione di cui al medesimo art. 54 del CCNL del 17.12.2020, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le

posizioni dirigenziali coperte alla data del 31/12/2018, è incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi per tredici mensilità:

- ✓ dal 1° gennaio 2020 di € 36,00;
- ✓ rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 60,00.

La copertura degli incrementi è garantita dalle risorse di cui all'art. 39, c. 1, destinate al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

La norma ha incrementato a regime di un importo mensile lordo di euro 60,00 il valore mensile lordo della retribuzione di posizione (per tredici mensilità) che deve essere riconosciuto (anche ai fini della quantificazione degli arretrati) con decorrenza dal 1° gennaio 2020 in € 36,00 a tutte le posizioni dirigenziali coperte alla medesima data del 31.12.2018 rideterminato a regime in € 60,00 da 1/1/2021. L'incremento è stato disposto direttamente dal CCNL, perciò spetta a tutti i dirigenti in servizio alla data del 31.12.2018.

L'incremento della retribuzione di posizione stabilita dal nuovo CCNL spetta anche alle funzioni dirigenziali che percepiscono un importo di retribuzione di posizione superiore al valore massimo contrattualmente stabilito.

Il parere ARAN AFL 92, secondo cui: Il limite di cui all'art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48, D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico. Perciò gli incrementi disposti dall'art. 39, CCNL 16.07.2024 non sono assoggettati al limite

Rilevato che, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 39, comma 3, dello stesso C.C.N.L. 16.07.2024, gli Enti – a tenore delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 604 della Legge numero 234/2021 – avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, possono incrementare in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo al personale di qualifica dirigenziale, le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali di cui all'articolo 57, comma 2, lett.e) del C.C.N.L. 17.12.2020, ovvero le risorse autonomamente stanziare dagli Enti, per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, a decorrere dall'anno 2022;

Preso e dato atto che:

- ✓ a mente del combinato delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 e all'art. 39, comma 3, del CCNL Area Funzioni Locali 16.07.2024, le risorse in specie possono essere stanziare a decorrere dall'anno 2022;
- ✓ dette risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, e s.m.i.;
- ✓ il Comune di Lumezzane rispetta gli equilibri (c.d. "pareggio di bilancio") di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, e s.m.i., come rilevato in ultimo anche nel rendiconto della gestione 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24.04.2024;
- ✓ il Comune di Lumezzane ha rispettato e rispetta altresì le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della Legge n. 296/2006, e s.m.i.
- ✓ Lo 0,22% di detto monte salari corrisponde a un importo complessivo di €. 391,79, somma che il Comune di Lumezzane – avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, considerando al contempo anche i relativi oneri riflessi - ha la

- possibilità di stanziare integralmente, al fine di incrementare le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali
- ✓ nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, la Giunta Comunale ritiene opportuno avvalersi della facoltà in parola, così da disporre di risorse ulteriori da poter destinare – avuto riguardo all'organizzazione complessiva e ai profili gestionali concernenti le attività istituzionali di pertinenza – ad incremento:
 - ✓ b. dell'importo complessivamente destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, stante l'esigenza di adeguare opportunamente il trattamento economico del personale in specie alle competenze supplementari richieste ed alle conseguenti, maggiori responsabilità gestionali, rispetto alla situazione in essere dall'anno 2020, in cui la Giunta Comunale – con proprie deliberazioni R.V. 71 e 148 2020- ha delineato l'attuale articolazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
 - ✓ alla luce delle susespresse motivazioni, nel corrente anno 2024 si ritiene opportuno stanziare, a norma delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 3, del CCNL 16.07.2024, l'importo di € 391.79 riferito all'esercizio in corso, ed altresì l'ulteriore importo di € 783,58, quale somma di pertinenza degli anni 2022 e 2023, che viene stanziata in relazione a quanto stabilito, al riguardo, dal combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 604, della Legge 234/2021 e al precitato art.39 comma 3 del CCNL Area Funzioni Locali 2019/2021;

Dato atto che:

- ✓ Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza sono determinate annualmente dagli enti secondo quanto disposto dagli articoli 57 e seguenti del CCNL dell'area dirigenza delle funzioni locali 17.12.2020, atteso che:
- ✓ I valori minimi e massimi della retribuzione di posizione, in applicazione degli incrementi introdotti dall'articolo 37 del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 16.07.2024, sono determinati nel valore minimo di Euro 12.722,67 e nel valore massimo di Euro 46.292,37;
- ✓ Al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota definita dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all'articolo 57 e comunque in misura non inferiore al 15% - articolo 58, comma 1;
- ✓ Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo – articolo 57, comma 3, lettera b) del CCNL dell'area dirigenza delle funzioni locali 17.12.2020;

Dato atto inoltre:

- ✓ Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza è stato costituito con determinazione dirigenziale R.G. 721, ai sensi dell'articolo 57 CCNL 17.12.2020 e nel rispetto dei limiti di crescita del trattamento economico accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo numero 75/2017, come modificato dall'articolo 33 comma 2, decreto legge numero 34/2019.
- ✓ Per l'anno 2024, a norma del citato articolo 33 comma 2, del decreto legge numero 34/2019, il limite di crescita del trattamento economico accessorio destinato alla dirigenza, di cui all'articolo 23 comma 2, del decreto legislativo numero 75/2017, è stato adeguato in aumento rispetto al 2018, sulla base dei dirigenti in servizio nell'anno 2023 rispetto al numero dei dirigenti presenti al

31/12/2018, in esecuzione del provvedimento di giunta comunale numero 76 del 27/05/2020, con il quale è stata ridefinita la macrostruttura dell'ente in coerenza con le Linee programmatiche di mandato relative al quinquennio 2019 – 2024.

- ✓ Nell'ambito della riforma in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75, all'articolo 23 comma 2, stabilisce che, nelle more di armonizzazione dei trattamenti economici accessori dei dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- ✓ Al riguardo la Ragioneria generale dello Stato, con propria circolare n. 16 del 15.06.2020, precisa che: *“a seguito di diverse, ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti, il limite va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. non dirigente e dirigente) che operano nell'amministrazione”*;
- ✓ La predetta disposizione normativa è innovata dall'articolo 33 comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, a norma del quale “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23 comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018”;
- ✓ Le circolari prot. 179877 dell'1.09.2020 e prot. 12454 del 15.01.2021 del Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato, hanno impartito istruzioni in merito alla determinazione del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018. Le unità in servizio nell'anno 2024, risultano quantificate come da circolare MEF prot.179877 del 01.09.2020 e prot. 12454 del 15.01.2021 e coerentemente con quanto stabilito dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite nella deliberazione 18/2023 – adunanza del 20.11.2023

Atteso che in applicazione della suddetta disciplina, per l'anno 2024, il limite di crescita del Fondo della dirigenza è da adeguarsi come segue:

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2024	2024
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Art.57 co. 2 lett. a) C.C.N.L. 17/12/2020 Unico importo annuale risorse certe e stabili 2020, come certificato dall'organo di controllo interno (Ivi compresa la decurtazione permanente art. co. 456 L.147/2013 e la decurtazione ex art.23 co.2 D.Lgs. 75/2017)	€ 96.135,57
D.Lgs. 75/2017, art.23 c.2 – Limite di crescita del trattamento economico accessorio in riferimento all'anno 2016	€ 96.135,57
Art.33 D.L. 34/2019 – adeguamento del limite di cui all'art. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017 per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018	€ 31.050,00
Art.56. C.C.N.L. 17/12/2020. Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate di un importo pari all'1,53% del monte salari 2015 (risorse NON SOGGETTE al limite di cui all'articolo 23 co.2 D.lgs. 75/2017).	€ 2.848,00
Art.39 C.C.N.L. 16.07.2024. Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è stabilmente incrementato a decorrere dal 01.01.2020 dell'importo percentuale dello 0,46% da calcolarsi sul monte salari 2018 e, a decorrere dall'1.01.2021 del 2,01% da calcolarsi sul monte	€ 3.580,00

salari 2018 (risorse NON SOGGETTE al limite di cui all'articolo 23 co.2 D.lgs. 75/2017)..	
Art.39 C.C.N.L. 16.07.2024. Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è stabilmente incrementato a decorrere dal 01.01.2020 dell'importo percentuale dello 0,46% da calcolarsi sul monte salari 2018 e, a decorrere dall'1.01.2021 del 2,01% da calcolarsi sul monte salari 2018 (risorse NON SOGGETTE al limite di cui all'articolo 23 co.2 D.lgs. 75/2017).- arretrati 2020 - 2023	€ 11.558,00
Somme non utilizzate fondo anno precedente (parte stabile)	€ 1.435,22
Totale fondo dirigenza anno 2024	€ 146.606,79

Richiamate, inoltre, le seguenti disposizioni normative:

L'art.1 comma 1091 Legge 145/2018: *“1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione*

L'art.8 comma 5 del D.L.13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 41/2023: *“5. Per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.”*

Richiamato il proprio precedente provvedimento numero 82 del 25.07.2023, con il quale è stato integrato il Regolamento per la disciplina del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 27/12/2018. inserendo all'articolo 5 comma 6 la seguente dicitura:

“[...] Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.8 del Decreto Legge 24/02/2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.» che prevede per gli anni dal

2023 al 2026, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia erogato anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”

Dato atto che, limitatamente alle opere finanziate a valere sulle risorse PNRR/PNC, successivamente all'entrata in vigore del D.lgs.36/2023, si è pronunciata la Corte dei Conti, Sez. Reg. Veneto con deliberazione numero 266/2023/PAR:

“[...] A parere di questa Sezione, nonostante l'art. 45, co. 4, del D. Lgs. n. 36/2023 escluda la possibilità di corrispondere gli incentivi ai dirigenti (in analogia a quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016), l'art. 8, co. 5, del D.L. n. 13/2023 - norma speciale - prevede che dal 2023 al 2026 gli enti inseriscano anche i dirigenti, tra i destinatari dell'incentivo, seppur in vigenza del D.Lgs. n. 36/2023; la specialità della norma, infatti, deriva dall'aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al Piano nazionale, in un'ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento degli obiettivi PNRRPNC che permangono anche nell'applicazione del D. Lgs. n. 36/2023 (il D.L. 13/2023 è stato convertito dalla L. 41/2023 del 21 aprile 2023, quindi in data successiva al D.Lgs. n. 36/2023). A miglior intelligenza, si rileva che è proprio dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 13/2023 e all'art. 225, co. 8, del D.lgs. 36/2023 che risulta possibile erogare anche ai dirigenti gli incentivi de quibus. Peraltro, la specialità della norma di cui si è detto, esclude che la stessa possa trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassative individuate (ovvero, in relazione ai Piani). In ogni caso, lo spunto ermeneutico fornito, pur constatando la intentio legis volta allo snellimento delle procedure, non esime l'Ente istante dalla necessità di una preordinazione di criteri e modalità, secondo il proprio ordinamento, per la ripartizione degli incentivi tecnici stessi che, previo accordo in sede di contrattazione decentrata nei limiti della normativa generale - posto che, l'articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023 è da leggersi in combinato disposto con la lett. b) del comma 4 dell'articolo 1 dello stesso Codice dei contratti pubblici che rinvia alle modalità previste dalla contrattazione collettiva – andranno poi ripresi e dettagliati in un'appendice al Regolamento sugli incentivi tecnici [...]”

Ritenuto pertanto quanto sopra illustrato, di esprimere atto d'indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alla integrazione di risorse variabili non soggette a limite come segue:

Riferimento contrattuale	Destinazione	Importo
C.C.N.L.17.12.2020 1, co.1091 legge 145/2018	Art.57, comma 1, Lett.B) Risorse previste da specifiche disposizioni di legge:	€ 2.582,00
C.C.N.L.17.12.2020 8, co.5 D.L. 13/2023 conv. Legge 43/2023	Art.57, comma 1, Lett.B) Risorse previste da specifiche disposizioni di legge: Incentivi funzioni tecniche PNRR a dirigenti.	€ 7.603,16
C.C.N.L.17.12.2020	Art.57, comma 1, Lett. C) Importo corrispondente alle RIA non più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2021. Occorre aggiungere a questa voce anche gli assegni <i>ad personam</i> , eventualmente in godimento. Tal risorse sono inserite in modo permanente per i risparmi che si realizzano dall'anno successivo su base annuale. La fattispecie non ricorre per l'anno 2024.	€ 0,00

C.C.N.L. 16.07.2024	Art. 39 c. 3 Incremento in base alle proprie capacità di bilancio dello 0,22% del monte Salari 2018 per gli anni 2022, 2023 e 2024 (risorse NON SOGGETTE al limite di cui all'articolo 23 co.2 D.lgs. 75/2017)	€ 1.175,37
---------------------	--	------------

C.C.N.L. 16.07.2024	Art.39 comma 2, Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è stabilmente incrementato a decorrere dal 01.01.2020 dell'importo percentuale dello 0,46% da calcolarsi sul monte salari 2018 e, a decorrere dall'1.01.2021 del 2,01% da calcolarsi sul monte salari 2018 (risorse NON SOGGETTE al limite di cui all'articolo 23 co.2 D.lgs. 75/2017).- arretrati 2020 – 2023 – quota residua a seguito del pagamento degli incrementi della retribuzione di posizione e di risultato.	€ 3.829,41
---------------------	--	------------

Dato atto che l'Ente ha rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme in materia di finanza pubblica e gli altri strumenti di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico, come attestato nei relativi documenti di programmazione;

Richiamato il paragrafo 5.2 del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i., a tenore del quale "alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei Revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate";

Atteso che la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti relativo all'anno 2024, di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020, potrà considerarsi definitiva solamente a seguito dell'esito positivo dei controlli esperiti dal Collegio dei Revisori dei Conti, a norma dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Ritenuto per tutto quanto sin qui esposto, di conferire mandato al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di perseguire con la contrattazione collettiva integrativa dell'area dirigenza:

- a) l'accordo economico per il trattamento accessorio della dirigenza per l'anno 2024, con la finalità di valorizzare le competenze e le responsabilità dirigenziali e incentivare il raggiungimento degli obiettivi attribuiti;
- b) di prevedere che le incentivazioni previste da specifiche disposizioni di legge, con particolare riguardo all'art.1 comma 1091 Legge 145/2018 e all'art.8 comma 5 del D.L.13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 41/2023, avvengano sulla base dei criteri e nelle forme disciplinati nei rispettivi regolamenti pro tempore vigenti e delle disposizioni normative richiamate;

Visti:

- ✓ Il decreto legislativo n.165/2001 e ss.mm.e.i.;
- ✓ Il decreto legge n.34/2019 e il decreto attuativo del 17.03.2020;
- ✓ I vigenti contratti collettivi nazionali e integrativi dell'area dirigenziale delle funzioni locali;
- ✓ Il vigente Codice di organizzazione del Personale;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

d e l i b e r a

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stanziare per il corrente anno 2024, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, del C.C.N.L. 16.07.2024, quale somma da destinare ad incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali di cui all'articolo 57 C.C.N.L. 17.12.2020 l'importo di € 391.79 riferito all'esercizio in corso, ed altresì l'ulteriore importo di € 783,58, quale somma di pertinenza degli anni 2022 e 2023, che viene stanziata in relazione a quanto stabilito, al riguardo, dal combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 604, della Legge 234/2021 e al precitato art.39 comma 3 del CCNL Area Funzioni Locali 2019/2021;
3. di conferire mandato al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di perseguire con la contrattazione collettiva integrativa dell'area dirigenza:
 - a) l'accordo economico per il trattamento accessorio della dirigenza per l'anno 2024, con la finalità di valorizzare le competenze e le responsabilità dirigenziali e incentivare il raggiungimento degli obiettivi attribuiti dai vigenti documenti di programmazione, nelle modalità stabilite dai vigenti strumenti misurazione della performance;
 - b) di prevedere che le incentivazioni previste da specifiche disposizioni di legge, con particolare riguardo all'art.1 comma 1091 Legge 145/2018 e all'art.8 comma 5 del D.L.13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 41/2023, avvengano sulla base dei criteri e nelle forme disciplinati nei rispettivi regolamenti pro tempore vigenti e delle disposizioni normative richiamate;
4. di esprimere atto d'indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alla integrazione di risorse variabili non soggette a limite come segue:

Riferimento contrattuale	Destinazione	Importo
C.C.N.L.17.12.2020 1, co.1091 legge 145/2018	Art.57, comma 1, Lett.B) Risorse previste da specifiche disposizioni di legge:	€ 2.582,00
C.C.N.L.17.12.2020 8, co.5 D.L. 13/2023 conv. Legge 43/2023	Art.57, comma 1, Lett.B) Risorse previste da specifiche disposizioni di legge: Incentivi funzioni tecniche PNRR a dirigenti.	€ 7.603,16

C.C.N.L.17.12.2020	Art.57, comma 1, Lett. C) Importo corrispondente alle RIA non più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2021. Occorre aggiungere a questa voce anche gli assegni <i>ad personam</i> , eventualmente in godimento. Tal risorse sono inserite in modo permanente per i risparmi che si realizzano dall'anno successivo su base annuale. La fattispecie non ricorre per l'anno 2024.	€ 0,00
C.C.N.L. 16.07.2024	Art. 39 c. 3 Incremento in base alle proprie capacità di bilancio dello 0,22% del monte Salari 2018 per gli anni 2022, 2023 e 2024 (risorse NON SOGGETTE al limite di cui all'articolo 23 co.2 D.lgs. 75/2017)	€ 1.175,37
C.C.N.L. 16.07.2024	Art.39 comma 2, Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è stabilmente incrementato a decorrere dal 01.01.2020 dell'importo percentuale dello 0,46% da calcolarsi sul monte salari 2018 e, a decorrere dall'1.01.2021 del 2,01% da calcolarsi sul monte salari 2018 (risorse NON SOGGETTE al limite di cui all'articolo 23 co.2 D.lgs. 75/2017).- arretrati 2020 – 2023 – quota residua a seguito del pagamento degli incrementi della retribuzione di posizione e di risultato.	€ 3.829,41

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33;
6. Di proporre l'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 per procedere agli adempimenti successivi alla approvazione del contratto decentrato area dirigenza;

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Facchini Josephf

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Nardo Francesca

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Reg. Pubb.ni n. **1422**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Contemporaneamente viene:

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. **49040**

Lumezzane, **21 novembre 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Nardo Francesca

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **16 dicembre 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
